REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1991

che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 (4), ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro ; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/90 (6), il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 % ; che a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità del 15 % per tutti i cereali, salvo il frumento duro ;

considerando che taluni Stati membri hanno presentato domande in tal senso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per i cereali ivi indicati e offerti all'intervento nel corso della campagna 1991/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
(4) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(6) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14.

ALLEGATO

Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1991/1992

Stato membro	Cereali
Belgio	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Danimarca	Tutti i cereali, salvo il frumento duro e la segala
Francia	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Irlanda	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Lussemburgo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Paesi Bassi	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Portogallo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Repubblica federale di Germania	Tutti i cereali, salvo il frumento duro